



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Opposizione a ordinanza-ingiunzione e cognizione del giudice

In tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione di sanzione amministrativa – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 d.lgs. 30-4-1992 n. 285 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 legge 689/1981 – i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto.

NDR: in tal senso Cass. SU 1786/2010.

Tribunale di Roma, sentenza del 12.11.2021

...omissis...

In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ; si premette la conoscenza del ricorso in appello e dei motivi di gravame ivi contenuti, della comparsa di costituzione e risposta di parte appellata nonché degli atti e documenti del giudizio di primo grado, che qui integralmente si richiamano.

Ciò posto, l'appello, tempestivamente proposto nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. (sentenza di primo grado pubblicata il 18.12.2019 e ricorso in appello depositato in modalità telematica in data 18.6.2020), ammissibile siccome rispondente ai requisiti di forma e di sostanza prescritti dall'art. 342 c.p.c. (risultano chiaramente individuati i motivi di censura nonché le norme di legge asseritamente violate e la loro rilevanza ai fini della decisione sicché il Giudice di appello è posto in condizione di individuare agevolmente i punti motivazionali critici della sentenza di primo grado), è tuttavia infondato nel merito e va, pertanto, rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.

In relazione all'asserito difetto di motivazione della ordinanza- ingiunzione per cui è causa, deve invece affermarsi la sussistenza della motivazione nel provvedimento prefettizio oggetto di opposizione, in considerazione del fatto che la motivazione è compiutamente ed esaustivamente indicata.

Invero viene descritta la condotta illecita posta in essere dal trasgressore- ossia la partecipazione a corteo non ritualmente preavvisato alla Autorità di P.S. nei tempi e modi prescritti dalla legge- desunta dal verbale di accertamento della violazione del 25 agosto 2015 cui viene fatto espresso riferimento nella ordinanza de qua ; viene indicata la norma di legge violata e viene dato atto del compiuto esame delle deduzioni difensive del trasgressore e delle controdeduzioni della Questura di Roma ; deve inoltre evidenziare che il trasgressore è stato sentito nell'audizione avvenuta il 7 dicembre 2018 ed ha quindi potuto esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa.

L'ordinanza-ingiunzione è correttamente ed esaustivamente motivata, avendo la Prefettura di Roma compiutamente indicato l'iter logico argomentativo che ha portato alla irrogazione della sanzione nei confronti del *omissis*.

Va comunque per completezza evidenziato che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal Tribunale condiviso, in tema di opposizione ad ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione di sanzione [amm.va](#) – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 d.lgs. 30-4-1992 n. 285 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 legge 689/1981 – i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (Cass. Civ. SSUU 1786/2010).

Per i rilievi esposti deve quindi affermarsi che il trasgressore ha esercitato in sede amministrativa il proprio diritto di difesa avendo chiesto ed ottenuto di essere ascoltato dopo aver peraltro prodotto uno scritto difensivo.

Quanto al profilo della omessa contestazione immediata la ordinanza – ingiunzione oggetto di causa ha indicato i motivi per i quali la contestazione sia stata differita, facendo riferimento ad intuibili ragioni di ordine pubblico, che scongiurarono di procedere a contestazione immediata in uno stato di tensione e concitazione generale, quale è quello che caratterizza una manifestazione e/o un corteo non autorizzato.

In relazione al profilo della pretesa insufficienza della identificazione del trasgressore lo stesso risulta identificato dai verbalizzanti anche attraverso il riconoscimento fotografico ; va inoltre

evidenziata in questa sede la valenza probatoria che la legge (art. 2700 c.c.) attribuisce all'atto pubblico quale è il verbale di accertamento.

In riferimento alla prospettata eccessiva durata del procedimento che ha poi condotto alla emissione della ordinanza ingiunzione, va rilevata la infondatezza del motivo di gravame, tenuto conto del fatto che il ridetto procedimento è stato contenuto nell'arco temporale di prescrizione quinquennale, come peraltro affermato dalla stessa parte appellante (v. ricorso in appello).

Quanto infine alla irrogazione della sanzione, l'art. 1 bis d.lgs. 22.1.1948 n. 66 (della cui violazione si tratta in questa sede) è stato introdotto dalla riforma del sistema sanzionatorio introdotta dal d.lgs. 507/1999, che ha depenalizzato il reato di blocco stradale, prevedendo al comma 2 “se il fatto è commesso da più persone, anche non riunite”, l'applicazione della sanzione [amm.va](#) del pagamento di una somma da £ 5.000.000 a £ 20.000.000, e al comma 3 la inammissibilità del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 legge 689/1981; nel caso che ci occupa la sanzione è stata già irrogata al minimo.

La sentenza del g.d.p. va dunque integralmente confermata.

Le spese del secondo grado seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 (scaglione da € 1101,00 ad € 5200,00, valori minimi, esclusa la fase istruttoria, avuto riguardo all'importo di cui alla ordinanza ingiunzione).

PQM

Il Tribunale in composizione monocratica in funzione di Giudice dell'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata; condanna parte appellante alla refusione delle spese del secondo grado in favore di parte appellata, che si liquidano in € 811,00 per compenso ex D.M. 55/2014, rimb. forf. sp. gen., IVA e CPA come per legge; sentenza esecutiva.

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

